



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA - DEC - 2010 - 0000342 del 26/05/2010

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il Decreto legislativo del 3.04.2006, n.152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter, che prevede che le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

VISTO il Decreto di rilascio della compatibilità Ambientale DSA-DEC-2009-0000943 del 29.07.2009 relativo al progetto concernente l'elettrodotto a 380 kV "Sorgente - Rizziconi" presentato dalla società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma;

VISTA la nota DSA-2009-0022120 del 13.08.2009 con cui è stato notificato alla Società proponente, nonché alle altre Amministrazioni interessate, il suddetto decreto, con i relativi pareri allegati che ne fanno parte integrante;

VISTA la nota trasmessa il 19.11.2009 (DSA-2009-0031148 del 23.11.2009) con la quale la società Terna S.p.A. ha richiesto una verifica di quanto riportato nel decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000943 del 29.07.2009, per aver rilevato l'inserimento di una prescrizione della Regione Siciliana di cui al punto D1) "Tenuto conto che nell'area della ZPS sono presenti numerose specie di avifauna con elevato livello di minaccia, sia su scala globale che locale, come peraltro dichiarato dalla stessa ditta che esprime "giudizio complessivo di incidenza sull'avifauna nidificante e svernante negativo", risulta indubbia l'incidenza negativa che l'opera in oggetto avrà sull'avifauna presente, sia per il danno diretto, sia per quello causato dalla sottrazione di habitat. Tuttavia considerato che l'intervento in



oggetto è di rilevante interesse pubblico, si ritiene che per la sua realizzazione esso debba essere sottoposto, come previsto dall'art. 5, comma 10 del DPR 357/97, al parere della Commissione Europea." che a giudizio della società risulta superata dalle prescrizioni della Commissione ed in particolare dalle prescrizioni A1, A2, A3, A11, A12, A13, A14 e A15;

CONSIDERATA la nota prot. n. exDSA-2009-32188 del 01.12.2009 con la quale la exDirezione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha invitato la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e la Regione Siciliana a pronunciarsi in merito alla richiesta trasmessa dalla società Terna S.p.A. con la suddetta nota DSA-2009-0031148 del 23.11.2009;

VISTA la nota prot. n. exDSA-2009-34285 del 18.12.2009 con la quale la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha rappresentato che nella riunione del 29.10.2009 il Comitato di Coordinamento ha elaborato le considerazioni, di seguito riportate, successivamente approvate dalla Assemblea Plenaria in data 30.10.2009:

"In data 07/08/08 la Regione Siciliana ha espresso, per il tramite dell'Assessorato Ambiente, un parere positivo in merito agli aspetti infrastrutturali del progetto originariamente presentato dalla società Tema. Nel richiamato parere, tuttavia, si legge, in merito all'incidenza dell'opera sulle aree SIC e ZPS, che "risulta indubbia l'incidenza negativa che l'opera avrà sull'avifauna presente sia per il danno diretto sia per quello causato per la sottrazione di habitat."

In data 05/12/08, quindi successivamente all'emanazione del parere regionale di cui sopra, la società Tema, ad integrazione di quanto già prodotto, ha fornito un aggiornamento dello studio di incidenza, il documento, sottoscritto dal prof. Massa dell'Università di Palermo, prevedeva la possibilità di eliminare l'impatto negativo sull'avifauna attraverso l'adozione di una sede di opere di mitigazione. Tale conclusione è stata condivisa dal Gruppo Istruttore che, nella relazione istruttoria conclusiva del procedimento, riportava la seguente valutazione: "il rischio di collisione dell'avifauna con le linee elettriche AT subirà una forte riduzione rispetto alla situazione attuale".

Conseguentemente la scrivente Commissione ha ritenuto superate le obiezioni contenute nel parere regionale e, al fine di garantire la massima efficacia delle azioni di mitigazione previste nel progetto, ha inserito nel proprio parere le prescrizioni da 11 a 15 contenenti, tra l'altro, l'obbligo





Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

per il proponente di: realizzare progetti di dismissione/interramento di linee elettriche tali da triplicare mediamente il saldo tra le nuove linee aeree e quelle dismesse; attuare un piano di monitoraggio dei transiti dell'avifauna, da continuare anche in fase di esercizio della nuova linea.

Alla luce di quanto sopra, la prescrizione della Regione Siciliana (D1) e quella del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (E1) contenute nel DSA-DEC-2009-000943 del 29/07/09, non sono coerenti con il parere n. 246 del 12/03/09 rilasciato da questa Commissione; in ogni caso, sono riferite ad una configurazione iniziale di progetto, differente da quella definitivamente valutata in sede di VIA.

Si ritiene quindi che la fattispecie prevista dal richiamato art. 5, comma 10 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. non sia applicabile al caso in esame”;

VISTA la nota DVA-2010-0004709 del 19.02.2010 con la quale la Regione Siciliana ha comunicato che, prendendo atto del sopramenzionato documento del Prof. Massa trasmesso dalla società Terna S.p.A., possa ritenersi superata la prescrizione proposta nel precedente parere e riportata al punto D1) nel decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000943 del 29.07.2009;

VISTA la nota DVA-2010-0004685 del 19.02.2010 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, alla luce dei pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. exDSA-2009-34285 del 18.12.2009 e della Regione Siciliana prot. DVA-2010-0004709 del 19.02.2010, ha comunicato alla società Terna S.p.A., gli esiti della richiesta trasmessa con nota DSA-2009-0031148 del 23.11.2009, ed in particolare che la prescrizione n. D1), contenuta nel decreto DSA-DEC-2009-0000943 del 29.07.2009, non si considera debba essere specificatamente ottemperata;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla emanazione di un provvedimento a modifica del decreto DSA-DEC-2009-0000943 del 29.07.2009; reso necessario dalla modifica del parere della Regione Siciliana circa l'incidenza dell'opera sull'avifauna presente;

RITENUTO di poter aderire alle argomentazioni formulate dalla Regione Siciliana che intendono superata la prescrizione D1 contenuta nel decreto DSA-DEC-2009-0000943 del 29/07/2009;



RITENUTO di dover conseguentemente procedere anche alla modifica della prescrizione E1, essendo quest'ultima unicamente connessa e dipendente dalla precedente prescrizione D1 e avendo la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, con il parere prot. exDSA.-2009-34285 del 18/12/2009, aderito alla soppressione delle predette prescrizioni;

D E C R E T A

Il decreto DSA-DEC-2009-0000943 del 29.07.2009 è modificato relativamente alle prescrizioni D1) della Regione Siciliana e E1) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che per gli effetti vengono espunte dal provvedimento originario.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Terna S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero per lo Sviluppo Economico, alla Regione Calabria, alla Regione Siciliana, all'ARPA Calabria, all'ARTA Sicilia.

Sarà cura delle Regioni Calabria e Siciliana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o Organismi eventualmente interessati.

La società Terna S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'estratto del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

